

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO  
DELL'OGLIO E DEL SERIO  
società cooperativa**



Sede legale in Calcio (Bergamo), via Papa Giovanni XXIII, n. 51 - Sede amministrativa in Covo (Bergamo), via Trento, n. 17  
Iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 8514 - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160539  
Iscritta al REA di Bergamo al n. 274586 - Codice Fiscale e Partita IVA 02249360161  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo  
Sito internet: [www.bccoglioeserio.it](http://www.bccoglioeserio.it)

**Documento di Sintesi sulla  
Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini  
(*Execution-Transmission Policy*)  
della  
Banca di Credito Cooperativo dell'Oglio e del Serio  
Società Cooperativa**

**Aggiornata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 Giugno 2017**

---

---

## **INDICE**

---

---

<b>1.</b>	<b>PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI <i>BEST EXECUTION</i></b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI</b>	<b>4</b>
<b>3.1.</b>	<b>OBBLIGAZIONI DI PROPRIA EMISSIONE</b>	<b>4</b>
<b>3.2.</b>	<b>PRONTI CONTRO TERMINE</b>	<b>5</b>
<b>4.</b>	<b>AVVERTENZE</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE RILEVANTI ALLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI</b>	<b>5</b>

---

---

## 1. PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI *BEST EXECUTION*

Il presente documento descrive le politiche, le procedure, le misure e i meccanismi per l'esecuzione e la trasmissione degli ordini della clientela adottate dalla **BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL'OGGIO E DEL SERIO società cooperativa** (di seguito "la Banca") in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa *MiFID*<sup>1</sup>.

Tale normativa disciplina, tra l'altro, i principi e gli obblighi relativi alla c.d. *best execution* a cui le banche devono attenersi nell'esecuzione ovvero trasmissione degli ordini della propria clientela. La *best execution* può essere definita come l'obbligo dell'intermediario di adoperarsi affinché gli ordini conferiti dai clienti siano eseguiti assicurando il raggiungimento del miglior risultato possibile per gli stessi in modo duraturo.

Con tale disciplina, pertanto, si vuole assicurare la protezione degli investitori classificati nella categoria dei "clienti al dettaglio" e "clienti professionali", con la sola esclusione delle "controparti qualificate" in virtù della loro elevata esperienza e conoscenza dei mercati finanziari.

Di seguito si illustrano le informazioni sulla strategia adottata dalla Banca in funzione della tipologia di servizio di investimento prestato. A tal proposito, si rammenta che i principi generali e gli obblighi fondamentali della *best execution* a cui far riferimento sono declinati nell'ambito del Regolamento Intermediari (di seguito "RI"), agli articoli 45 e seguenti.

La Banca, nel rispetto della propria strategia, può prevedere che taluni ordini vengano eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

## 2. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Nella prestazione del **servizio di ricezione e trasmissione ordini** (di seguito "RTO"), la Banca ha adottato tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione e dei criteri descritti dalla normativa per la definizione della loro importanza relativa.

Nella prestazione del servizio di RTO, la Banca ha selezionato il *broker* in ragione delle strategie di esecuzione adottate, tenendo principalmente in considerazione:

- l'ampiezza e significatività delle sedi di esecuzione raggiungibili;
- il corrispettivo del servizio fornito.

Inoltre, la Banca ha tenuto in considerazione anche i seguenti fattori:

- tipologia e caratteristiche della *best execution* adottata;
- profilo di rischio della controparte;
- livello di efficienza e integrazione delle fasi di pre e post *trading* (liquidazione e regolamento);
- supporti informativi e operativi flessibili in grado di rispondere in maniera tempestiva all'evolversi delle condizioni di mercato;
- tipologia di interconnessione impiegata;
- condizioni commerciali trasparenti e favorevoli.

Pertanto, in base a tale processo di valutazione ispirato a criteri di efficacia ed efficienza, la Banca ha identificato Iccrea Banca S.p.A. quale unico negoziatore.

L'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali il *broker* fa affidamento, in relazione a ciascuna categoria di strumenti finanziari, è contenuto nella Strategia di esecuzione e trasmissione di Iccrea Banca S.p.A., alla quale si fa rinvio in allegato. La Banca mette a disposizione della propria clientela la Strategia del *broker* sul proprio sito *internet* [www.bccoqlioeserio.it](http://www.bccoqlioeserio.it).

<sup>1</sup> Direttiva 2004/39/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Direttiva di Livello 1), Direttiva 2006/73/CE (Direttiva di Livello 2), recepite nel Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/98) e successive modifiche, nel Regolamento Intermediari adottato da Consob con Delibera n. 16190/07, nel Regolamento Mercati adottato da Consob con Delibera n. 16191/07.

### 3. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI

Nella prestazione del **servizio di negoziazione per conto proprio** (di seguito "negoziazione"), la Banca ha adottato tutte le misure ragionevoli e ha messo in atto meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto dei fattori di esecuzione e dei criteri previsti dalla normativa per la definizione della loro importanza relativa.

La Banca fornisce alla propria clientela, qualora ne faccia richiesta, le informazioni riguardanti l'esecuzione degli ordini in conformità alla Strategia adottata.

Per ciascuna categoria di strumenti finanziari trattati sono specificati i fattori di esecuzione (secondo l'ordine di importanza attribuito dalla Banca) che determinano la scelta della sede di esecuzione.

#### 3.1. OBBLIGAZIONI DI PROPRIA EMISSIONE

Gli ordini relativi agli strumenti finanziari di cui alla presente sezione sono negoziati, in genere, presso la Banca in contropartita diretta con il cliente.

I fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono i seguenti:

- Probabilità di esecuzione
- Probabilità di regolamento
- Corrispettivo totale
- Natura dell'ordine
- Dimensione dell'ordine

La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela al dettaglio primaria importanza al corrispettivo totale (*total consideration*). Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

La Banca, al fine di assicurare la liquidità delle proprie Obbligazioni ai sensi della Comunicazione Consob n. 9019104 del 02 marzo 2009, definisce, adotta e mette in atto regole interne formalizzate che individuano procedure e modalità di negoziazione. A tal fine, le Obbligazioni emesse dalla Banca<sup>2</sup> dopo l'approvazione del Prospetto di Base 2015/2016 nonché le Obbligazioni emesse dalla ex-Banca di Credito Cooperativo di Calcio e di Covo dopo l'approvazione del Prospetto di Base 2011/2012 sono valutate sulla base della metodologia definita nella "*Policy di pricing*" adottata dalla Banca, salvo in caso di modifica della *policy* stessa. Le Obbligazioni sono valutate atualizzando i flussi di cassa sulla base della curva dei tassi *free risk* in euro di durata pari alla vita residua delle stesse. I tassi di atualizzazione utilizzati per la definizione del *fair value* saranno quindi rettificati utilizzando lo stesso *spread* implicito calcolato all'emissione. Le Obbligazioni emesse dalla ex-Banca di Credito Cooperativo di Calcio e di Covo nell'ambito dei Prospetti di Base antecedenti a quello sopra citato e quelle emesse dalla ex-Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba sono valutate mediante l'ausilio di modelli di *pricing*, dettagliati nei rispettivi Prospetti di Base, che continuano a essere applicati fino a estinzione delle emissioni obbligazionarie in essere.

Resta fermo che la Banca, al fine di ridurre il rischio di posizione a cui è soggetta, può legittimamente decidere di limitare in modo non discriminatorio il numero di operazioni che si impegna a concludere con il medesimo cliente alle condizioni offerte ovvero limitare il numero di operazioni che si impegna a eseguire nello stesso momento con diversi clienti, quando il volume e/o il numero degli ordini ricevuti supera notevolmente le normali condizioni di operatività.

<sup>2</sup>La Banca nasce dalla fusione per incorporazione della Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba nella Banca di Credito Cooperativo di Calcio e di Covo, con contestuale cambio di denominazione di quest'ultima in Banca di Credito Cooperativo dell'Oggio e del Serio, società cooperativa, con effetto dal 1° luglio 2015.

### **3.2. PRONTI CONTRO TERMINE**

Per la negoziazione di ordini aventi ad oggetto operazioni di "Pronti contro Termine" (PcT), la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo derivante dalla propria politica di raccolta fondi confrontata con le condizioni espresse dal mercato di riferimento.

I fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono i seguenti:

- Velocità di esecuzione
- Probabilità di esecuzione
- Probabilità di regolamento
- Corrispettivo totale
- Natura dell'ordine
- Dimensione dell'ordine

La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela al dettaglio primaria importanza al corrispettivo totale (*total consideration*). Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

I PcT si sostanziano in un'operazione in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. La Banca effettua operazioni in PcT utilizzando come sottostante i seguenti titoli:

- Titoli di Stato;
- altre Obbligazioni disponibili nel portafoglio di proprietà.

## **4. AVVERTENZE**

Si segnala che, nel caso di istruzioni specifiche del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Pertanto, limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile.

Inoltre, si precisa che, nel caso di istruzioni parziali ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

## **5. COMUNICAZIONE DELLE MODIFICHE RILEVANTI ALLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI**

Ogni eventuale modifica rilevante alla Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini è portata all'attenzione della clientela affinché questa possa valutare se continuare o meno ad avvalersi dei servizi prestati dalla Banca.